



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 144 DEL 30/09/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA ZENO E VIALE ORIENTE 1° VICOLO.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso**

- che le vie Zeno e Oriente 1° vicolo sono strade a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;
- che sul margine sud di viale Oriente nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Zeno e Oriente 1° vicolo esiste un controviale in corrispondenza dei civici 1, 1A e 1B di viale Oriente 1° vicolo e dei civici 9, 7 e 5 di via Zeno, il quale ospita sul versante nord una fila di stalli di sosta con disposizione a spina di libera fruizione, unitamente a stalli di sosta al servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria;

**Visto**

- la richiesta di modifica della disciplina della sosta promossa dal comitato cittadino "Comitato Pineta", pervenuta con protocollo n. 2025/51400 del 03/07/2025 per tramite del presidente pro tempore sig. Campardo;
- l'informativa di giunta comunale n. 102 del 23/09/2025;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e i relativi articoli di riferimento del D.P.R. n. 495/1992.

**ORDINA**

Che tutti i giorni **dal 01/05 al 30/09 di ogni anno**, sulla fascia oraria **09:00 – 20:00**, sugli attuali stalli di sosta di libera fruizione con disposizione "a spina" antistanti i civici 1, 1A e 1B di viale Oriente 1° vicolo e dei civici 9, 7 e 5 di via Zeno la sosta sia regolamentata a **disco orario con periodo di 90 minuti**.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.